

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 120/21 del 9-8-2021

Tutela per quarantena e per la malattia Covid19

Il messaggio Inps n. 2842 del 6-8-2021 affronta alcuni temi relativi all'emergenza Covid19. In merito alla tutela in caso di quarantena (art. 26 co. 1 DI 18/2020),¹ l'Istituto ripercorre il percorso legislativo e le modifiche apportate al provvedimento e ricorda che *...il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso.*

Anche le norme per la tutela dei lavoratori cosiddetti "fragili" (art. 26 co. 2 DI 18/2020)² non hanno avuto continuità e pertanto la relativa prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30-6-2021 (art. 15 co. 1, lett. a) DI 41/2021).

Il messaggio ricorda che l'articolo 9 del DI 105/2021, n. 105 ha modificato solo il comma 2bis dell'articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori "fragili" ai fini dello svolgimento di norma della "prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto" (Cfr circolare Icn n. 120/21).

Il quadro è completato con la disamina del comma 6 dell'articolo 26 relativo alle situazioni di malattia da Covid19: in questo caso l'Istituto procederà al riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.

¹ 1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

² 2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato...